



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Unità Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 9 marzo 2022

**Osservazioni Documento per la consultazione 45/2022/R/eel
“Servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui
all’art. 1, comma 60 della Legge n. 124/17. Orientamenti per la definizione della
regolazione del servizio e delle modalità di identificazione degli esercenti”**

Osservazioni generali

Per quanto concernerebbe i requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali riterremmo sia opportuno che sia definito **in modo esaustivo e chiaro l'ambito soggettivo di applicazione**, senza margini di interpretazione. In continuità col processo già avviato e con il recente passaggio delle PMI al STG, riterremmo ora necessario e opportuno definire un ambito il più possibile omnicomprensivo, e tale da far sì che i soli clienti finali non interessati dall'attivazione del servizio siano i clienti domestici. In ogni caso sarà necessario che **non vi siano ambiguità nella definizione del perimetro dei soggetti coinvolti**: il rischio di future contestazioni da parte dei clienti intestatari di punti BT Altri Usi che non siano microimprese, laddove si fosse chiari nel definire la loro appartenenza al perimetro del STG sarebbe concreto.

Una **chiara ed univoca identificazione** sarebbe tra l’altro d’aiuto anche per la gestione post-aggiudicazione, laddove in caso di richieste di voltura o attivazione gli esercenti fossero chiamati a valutare se un cliente abbia o meno diritto al servizio.

A differenza di quanto esperito per il passaggio delle PMI al STG, in tale circostanza non si intenderebbe introdurre un **meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili** associati ai clienti non disalimentabili (considerando che i costi stimati dovrebbero essere internalizzati nel prezzo offerto liberamente da ciascun operatore). La motivazione addottata riguarderebbe il numero limitato di clienti non disalimentabili. Cionondimeno, ed in continuità e sinergia con quanto già esperito per la Salvaguardia e l'STG delle PMI, **riterreremo invece corretto prevedere un meccanismo analogo anche per il passaggio all'STG delle microimprese**, anche al fine di **favorire offerte più competitive** (peraltro la gara si farà sulla base di un prezzo espresso in quota fissa, mentre i rischi qui citati hanno semmai una natura variabile e legata ai consumi).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Similmente il tema dei **prelievi fraudolenti**, difficilmente quantificabile e potenzialmente a rischio di aumento in un contesto di costi energetici purtroppo elevati o crescenti, dovrebbe esser meritevole di un **meccanismo di perequazione**, in analogia con quanto fatto nella Maggior Tutela. Anche in questo caso vale notare che la gara si farà sulla base di un prezzo espresso in quota fissa, mentre anche tali rischi, parimenti, sono legati ai consumi.

In sostanza per i punti sopracitati, ancorché si dica che i costi legati alla morosità per i non disalimentabili e i costi legati ai prelievi fraudolenti possano essere prezzati in sede di offerta, è altresì vero che in questa fase storica prezzare quelle tipologie di rischio non è cosa facile: **il contesto di prezzi purtroppo significativamente elevati avrà sicuramente effetti su queste due casistiche, aumentando i casi di morosità non recuperabile e i prelievi fraudolenti**. Tale aumento però non è ad oggi di fatto quantificabile, vista anche la drammatica discontinuità con il passato. Sotto questo punto di vista anche i dati storici che verrebbero messi a disposizione non possono ritenersi una buona approssimazione dei valori che potrebbero palesarsi nel prossimo futuro.

Tutto ciò premesso, subito a seguire alcune ulteriori osservazioni rispetto a quanto propostoci nel Documento per la consultazione in esame:

- per quanto riguarderebbe la **soglia dimensionale** per poter partecipare alle procedure concorsuali, riterremmo necessario che la stessa sia **individuata in misura tale da garantire la pluralità nell'accesso al meccanismo e l'adeguatezza dei partecipanti a rifornire un numero considerevole di clienti**, considerando anche l'ampiezza delle aree identificate nel STG per le microimprese. In particolare potrebbe essere introdotto un **principio di proporzionalità** tra il numero di punti serviti al momento dell'accesso alla procedura concorsuale e il numero di punti contenuti nei lotti per i quali il soggetto partecipante faccia richiesta (ad esempio, non oltre 2 o 3 volte il numero di punti già serviti), al fine di rendere gestibile il servizio minimizzando i rischi. È infatti importante e da non trascurare che gli assegnatari potrebbero trovarsi a gestire nel primo periodo dopo l'attivazione del servizio una mole non trascurabile di contatti da parte dei clienti finali (ciò è quanto successo per i clienti attivati in STG piccole imprese), per cui è fondamentale che siano già dotati di strutture operative adeguate allo scopo;
- visto l'obiettivo di **aumentare la concorrenza** e la possibilità di avere un numero maggiore di assegnatari del servizio, proporremmo di **ridurre il tetto di assegnazione massimo al 27% pari a circa 3 lotti, invece dei 4 proposti**;
- **l'affidamento del servizio di dispacciamento e trasporto a società terze potrebbe comportare potenziali criticità, nonché significative difficoltà nell'intercettare possibili spiacevoli "aggiramenti" dell'indispensabile tetto antitrust del 35%** (un Utente del Dispacciamento potrebbe infatti svolgere la medesima funzione anche per altre società aggiudicatarie). **La titolarità diretta, o comunque interna al gruppo societario, di un**



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

contratto di dispacciamento e trasporto è una condizione fondamentale per assicurare che il servizio sia erogato in conformità con adeguati criteri di affidabilità, solidità e qualità. Non comprenderemmo quindi quali siano i motivi che spingerebbero ad aprire la partecipazione a queste procedure a soggetti che, non disponendo della titolarità diretta o infragruppo di un contratto di dispacciamento e trasporto, non possano di fatto giocoforza garantire il totale e pieno controllo di tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura. Si pensi ad esempio alla gestione delle procedure di gestione della morosità che potrebbero condurre ad una richiesta di sospensione della fornitura del cliente finale: l'UdD, dialogando esclusivamente con la controparte commerciale, non avrebbe alcuna visibilità sulla corretta attuazione dell'intera procedura propedeutica alla sospensione;

- in ogni caso saremmo **fortemente contrari alla previsione di contratti di dispacciamento e trasporto distinti (per eventuali complicazioni derivanti dal dover stipulare un contratto di dispacciamento ad hoc per questi clienti nel caso in cui ci si dovesse aggiudicare dei lotti);**
- **configurazione delle aree territoriali:** condividiamo la segregazione delle Regioni di maggiore dimensioni (POD > 100 mila) in cluster omogenei di province, ma sarebbe necessaria una **diversa aggregazione delle stesse senza considerare la continuità geografica, favorendo invece semmai la distribuzione su tutto il territorio nazionale.** Ciò in quanto una configurazione delle aree oggetto di procedura non basata su criteri di contiguità territoriale mitigherebbe i vantaggi competitivi in capo agli attuali esercenti la maggior tutela, agevolando dinamiche realmente concorrenziali. **Nelle aree prospettate persistono inoltre differenze di morosità non del tutto trascurabili tra le aree;**
- **criterio di aggiudicazione:** condividiamo la proposta di **introdurre un floor, "accettando" così l'eventualità di un sorteggio, le cui regole però devono esser definite nel dettaglio;** mettere un **limite al ribasso riteniamo sia utile e giustificabile** anche per garantire la sostenibilità economica del servizio e la garanzia implicita di poter offrire un **servizio con alti standard di qualità.** Per evitare inoltre prezzi predatori e mettere a rischio la sostenibilità economico-finanziaria degli stessi offerenti sarebbe dunque auspicabile **definire un floor e ricorrere al sorteggio in caso di ex aequo.** Tale sorteggio dovrà prevedere requisiti procedurali certificati ed escludere che lo stesso soggetto possa aggiudicarsi più volte un sorteggio;
- **passaggio a offerte con Prezzo Intermedio nei casi in cui il turno con il Prezzo Corrente ribassato non veda partecipanti attivi: non è utile al corretto andamento della gara.** Diversamente, riteniamo più opportuno che il banditore, oltrepassata una certa soglia, oppure al raggiungimento di un determinato turno o qualora si notasse un numero sempre più ridotto di partecipanti attivi, possa procedere con nuovi Prezzi Correnti ribassati di piccole quote, così da arrivare in un modo più lineare all'assegnatario provvisorio e definitivo.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di dettaglio

Q11. Si ritiene che nell'ambito della perequazione si debba tenere conto anche del rischio profilo insito nelle modalità di quantificazione del corrispettivo CELM? Motivare la risposta

In relazione al corrispettivo energia elettrica Microimprese, determinato sulla base del valore consuntivo (prezzo ex post) della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese e corretta per le perdite di rete, vi è un aspetto di rischio intrinseco, che potrebbe essere meritevole di un meccanismo perequativo simile a quello proposto nel DCO in relazione allo sbilanciamento, anche al fine di favorire la partecipazione e un'offerta non gravata da costi internalizzati nei prezzi.

Q31. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Relativamente al STG piccole imprese continueremmo a ritenere che **un'assegnazione definitiva dei clienti, prevedendo la possibilità che questi restino in fornitura con gli esercenti anche al termine di un primo periodo provvisorio, favorirebbe la creazione di un assetto di mercato concorrenziale e pluralistico, senza inibire in alcun modo la possibilità (già esistente) per questi di procedere in qualsiasi momento alla scelta di un diverso operatore e/o di una diversa offerta sul mercato libero.** Ad ogni buon conto, qualora si intenda mantenere il servizio temporaneo, apprezzeremmo l'estensione del periodo di assegnazione a 4 anni, rispetto ai 3 anni previsti per il STG piccole imprese.

Q32. Si ritiene che le tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del STG per le microimprese siano compatibili con l'eventuale adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare a dette procedure? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Q33. Si condividono le tempistiche intercorrenti tra la pubblicazione degli esiti di gara e l'attivazione del servizio? Se no, quali sarebbero i tempi necessari? Motivare la risposta.

Riterremmo che, vista anche la numerosità delle aree (diversa rispetto al STG piccole imprese), **4 mesi siano un tempo più congruo, e proporremo pertanto che le procedure di gara si svolgano entro settembre 2022.**

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.